









Al Capo di Gabinetto dell'On. Ministro Cons. Marco Lipari

> Al Segretario Generale MIBACT Arch. Antonia Pasqua Recchia

> > Al Direttore Generale OAGIP Dr. Mario Guarany

Al Ragioniere Generale dello Stato Dott. Daniele Franco

Oggetto: Decurtazione FUA 2013 - Applicazione art. 9, comma 2 bis, legge 122/2010

Con riferimento all'oggetto le scriventi OO.SS. hanno constatato che, nella nota RGS-IGOP, è stata operata una decurtazione complessiva, in sede di predisposizione della legge di assestamento al bilancio 2013, pari a euro 3.186.626,16 di cui 1.237.391,00 computati alla riduzione proporzionale del fondo conseguente alle avvenute cessazioni dal servizio. La restante decurtazione, pari a euro 1.949.235,16 è stata operata, a nostro avviso in maniera del tutto arbitraria, sulla base della restante previsione normativa contenuta nel citato art. 9, comma 2 bis, legge 122/2010 e riferita al limite della consistenza complessiva del fondo quantificata nell'anno 2010, non superabile per gli anni di vigenza del blocco degli avanzamenti economici dei dipendenti pubblici.

Occorre altresì rilevare che la stessa Ragioneria Generale dello Stato è intervenuta sulla materia fornendo chiarimenti circa le modalità di individuazione delle risorse, tramite la Circolare n.12 del 15 aprile 2011, specificando testualmente che ai fini "..dell'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento...".

In sostanza sulla base delle voci che, secondo la vigente normativa contrattuale, contribuiscono a determinare l'ammontare complessivo del fondo per l'anno di riferimento (2010).

Nel corso delle riunione negoziale convocata in data 30 settembre u.s., abbiamo appreso dalla Delegazione Trattante di parte pubblica, che tale decurtazione è conseguente ad una singolare interpretazione sulla consistenza del fondo 2010, che viene depurata dell'importo accantonato per le progressioni economiche del personale sulla base dell'accordo integrativo stipulato il 23 dicembre 2010 e perfezionato il 15 novembre 2011.

Pertanto la parametrazione del Fondo è stata rideterminata al netto dell'accantonamento destinato a finanziare, ai sensi dell'art. 32 CCNL, le progressioni economiche interne alle aree, pari a euro 12.981.840,00. Si allega invece la scheda tecnica integrante l'accordo FUA 2010, dalla quale risulta del tutto evidente che l'importo di riferimento, calcolato sulla base delle specifiche voci contrattuali che ne determinano l'ammontare complessivo, evidenzia una dotazione complessiva pari a euro

74.477.670. Che di conseguenza rappresenta l'unico vero limite invalicabile determinato dalla più volte citata normativa poiché riferito esattamente alle voci contrattuali che devono comporre il fondo stesso, mentre risulta del tutto inammissibile una decurtazione delle somme destinate alle progressioni economiche, in quanto esse rappresentano semplicemente una modalità di utilizzo del fondo stesso ai sensi dell'art. 32 CCNL.

Le scriventi ritengono di conseguenza tale decurtazione un atto ingiustificato dal punto di vista normativo ed in evidente contrasto con la medesima disposizione normativa richiamata nella citata Circolare RGS n.12/2011, nonché in palese violazione delle previsioni di cui all'art. 31 CCNL.

In particolare appare del tutto censurabile un comportamento tendente a penalizzare ulteriormente il personale del Ministero, già colpito dai pesanti tagli lineari alle retribuzioni ed al costo del lavoro. Inoltre si rappresenta che questa rideterminazione, oltre a penalizzare pesantemente il salario accessorio per l'anno corrente, comporta ulteriori penalizzazioni poiché impedisce il riversamento nel fondo stesso, e nei limiti contabili riferiti al quantum determinato per la composizione del fondo 2010, delle somme variabili che il citato art.31 CCNL preveda vengano riversate sul fondo stesso, comprese le quote assegnate per le progressioni economiche, che, ai sensi del medesimo art.31 CCNL, integrato dall'art.6 CCNL II biennio 2000/2001, devono essere riversate sul Fondo all'atto della cessazione dal servizio o del passaggio di area del personale beneficiario.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni le scriventi diffidano codesta amministrazione ad operare una decurtazione del tutto illegittima, chiedono che al FUA 2013 vengano assegnate le risorse secondo le richiamate previsioni contrattuali e normative e si riservano, in caso contrario, ogni opportuna iniziativa finalizzata alla tutela dei legittimi diritti dei lavoratori del MIBACT.

Nel restare in attesa di formale e urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Fp Cgil BACT

Fp Cisl BACT C. Calcara

Uil Pa BACT E. Feliciani

Confsal-Unsa BACT

Ugl-Intesa BACT

G. Urbino